COMUNE DI VALLE CANNOBINA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Provinciale Lunecco n. 9 - 28825 Valle Cannobina (VB)

Prot. N. 4827 Valle Cannobina, li 25/11/2024

OGGETTO: ORDINANZA N. 17 / 2024 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

- Vistele indicazioni della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- Viste le direttive della Prefettura del Verbano Cusio Ossola Ufficio Territoriale del Governo;
- Visto che ai sensi del vigente Codice della Strada i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali
 alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del
 corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo
 da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;
- Considerato che lungo le strade statali, provinciali e comunali la presenza di vegetazione di basso ed alto fusto su fondi privati, inclinati o con rami che protendono sulle sedi stradali stesse, può restringere o danneggiare la strada, impedire o limitare la visibilità, anche di segnali stradali e di punti luce dell'illuminazione pubblica e creare potenziale pericolo per la viabilità e la pubblica incolumità soprattutto in caso di intensi fenomeni meteorologici;
- Ritenuto quindi necessario dover provvedere al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- Visti gli artt. 16, 29 e 31 del C.d.s. approvato dal D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992;
- Visto l'art. 15 del D.Lgs. 01/09/1918, n. 1446;
- Visti gli artt. 892,894,895,896 del Codice Civile;
- Visto l'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267 del 18/08/2000:

ORDINA

AI PROPRIETARI DEI FONDI PRIVATI FRONTISTI DELLE STRADE STATALI, PROVINCIALI E COMUNALI DI PROCEDERE AL TAGLIO E/O ALLA POTATURA DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI CHE SI PROTENDONO SULLE SEDI STRADALI O VERSO DI ESSI E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE E CREARE POTENZIALE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.

Rammenta inoltre la responsabilità civile del proprietario del fondo ex art. 2051 del Codice Civile.

Gli interventi devono essere eseguiti immediatamente e terminare entro il termine di giorni trenta dalla data della presente Ordinanza. Successivamente tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e comunque ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

In difetto, qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra non vi provvedano, questo Comune potrà procedere d'ufficio, senza ulteriori analoghi provvedimenti, con spese a carico dei trasgressori.

Gli inadempienti saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge.

Gli uffici di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nei termini previsti dalla Legge 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL RESPONSABIEL DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dott. Testori Mirko
(Firma apposta digitalmente)